

GIURISPRUDENZA DI MERITO

ISSN 0436-0230

direttore scientifico **Ciro Riviezzo**

03-2013

XLV — marzo 2013, n° 03

| **estratto**

INAMMISSIBILE LA REVISIONE DEL
PROCESSO CONTRADA: LE CIRCOSTANZE
ADDOTTE DALLA DIFESA NON SONO
“NUOVE”

commento di **Paola Maggio**



GIUFFRÈ EDITORE

| 92 DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA DI REVISIONE

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA - 8 NOVEMBRE 2011 - PRES. NICASTRO - EST. TOMASELLI

Cosa giudicata in materia penale - Revisione - Ammissibilità e inammissibilità.

(C.P.P., ART. 634)

1. *In tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 634 c.p.p., ovvero con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione; l'emissione del decreto di citazione a giudizio infatti non preclude la pronuncia di inammissibilità della richiesta, articolandosi il procedimento di revisione in due fasi, con la conseguenza che, una volta introdotta, con la citazione a giudizio, la fase rescissoria, è consentito alla corte di appello di rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito.*

Cosa giudicata in materia penale - Revisione - Ammissibilità e inammissibilità.

(C.P.P., ART. 591 COMMA 4)

2. *In tema di revisione, seppur siano diverse le cause di inammissibilità della revisione e le cause di inammissibilità dell'appello, alla luce dell'identità del modello procedimentale prescelto in entrambi i mezzi di impugnazione deve ritenersi applicabile il disposto dell'art. 591 comma 4 c.p.p., in base al quale, quando non è stata rilevata di ufficio prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.*

Cosa giudicata in materia penale - Revisione - Ammissibilità e inammissibilità.

3. *In tema di revisione, una volta che nel dibattimento si sia svolto il contraddittorio sul punto relativo alla sussistenza del requisito della novità della prova, alla Corte che escluda la sussistenza del requisito della novità, non resta che adottare una pronuncia di inammissibilità della richiesta, non residuando alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo spiegamento di ulteriori attività difensive.*

Cosa giudicata in materia penale - Revisione - Ammissibilità e inammissibilità.

(C.P.P., ART. 630, LETT. C)

4. *In tema di revisione, qualora la richiesta venga proposta ai sensi dell'art. 630, lett. c), c.p.p., non è prescritta, quale condizione di ammissibilità della richiesta, l'allegazione di prove nuove formalmente qualificabili come tali, ben potendo il carattere della novità accedere pure ad elementi di prova, dovendosi intendere per prova nuova non solo la prova sopravvenuta alla sentenza definitiva di condanna e quella scoperta successivamente ad essa, ma anche quella non acquisita nel precedente giudizio ovvero la prova acquisita, ma non valutata neanche implicitamente, sempre che non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice.*

Cosa giudicata in materia penale - Revisione - Ammissibilità e inammissibilità.

5. *In tema di revisione, non ha alcun decisivo rilievo l'imputabilità o non all'istante della mancata*

emersione giudiziale del dato probatorio a lui apparentemente favorevole, atteso che debba intendersi nuova anche la prova conosciuta e preesistente al processo, risultante o meno dagli atti, purché non valutata neanche implicitamente dal giudice di cognizione, non potendosi in materia di revisione operare alcuna preclusione derivante dal comportamento negligente, o addirittura doloso, della parte quanto alla mancata produzione della prova esistente e conosciuta.

Cosa giudicata in materia penale - Revisione - Ammissibilità e inammissibilità.

6. *In tema di revisione, la lettera che attesti stima e solidarietà nei riguardi dell'imputato non può ritenersi rappresentativa di alcuna proposizione probatoria comparabile con le prove poste a fondamento della condanna irrevocabile e, quindi, va considerata manifestamente carente di una sia pur minima efficacia dimostrativa rispetto al prospettato risultato finale del proscioglimento.*

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con istanza depositata in data 31 gennaio 2011 nell'interesse di C. B. si chiedeva la revisione della sentenza di condanna ad anni dieci di reclusione, per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, emessa nei di lui confronti dal Tribunale di Palermo, in data 5 aprile 1996, e confermata, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte, dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza in data 25 febbraio 2006, divenuta irrevocabile il 10 maggio 2007.

Nell'istanza in esame, il difensore, dopo aver in premessa fatto cenno all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine alla nozione di «prova nuova e/o sopravvenuta» di cui all'art. 630, lett. c), c.p.p., indicava per sintesi gli esiti delle decisioni giurisdizionali intervenute in sede di cognizione nei riguardi dell'istante e, nel sottolineare che il quadro probatorio emerso a carico dello stesso risultava fondato sul contenuto delle dichiarazioni accusatorie rese da diversi collaboratori di giustizia, elencava, sempre per sintesi, sia i passaggi evolutivi della carriera svolta dall'istante quale funzionario della Polizia di Stato e, in seguito, del Sisde, sia le più significative operazioni investigative da lui coordinate nel periodo immediatamente precedente il suo arresto: ciò al fine di supportare le conclusioni dell'allegata consulenza psicodiagnostica, già prodotta davanti al Tribunale di Sorveglianza di Palermo, in cui si evidenziava l'inconciliabilità della disposizione caratteriale dell'istante con l'accusa di collusione con la criminalità organizzata.

Di tal che, il difensore dell'istante dava conto della lettera inviata a C. B. in data 7 novembre 2007 dall'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e, quindi, si soffermava sui nuovi elementi di prova prospettati a sostegno della richiesta di revisione riportando testualmente il contenuto delle pagg. 81, 82 e 83 del libro *Nel Labirinto degli dei*, pubblicato nel novembre del 2010, in cui l'autore, il Dott. Ingroia Antonio (in atto Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo), raccontava:

- che, dopo la strage di Via D'Amelio del luglio 1992, S. V., autoaccusatosi di aver organizzato il furto della Fiat 126 usata come autobomba per la strage e, di recente, smascherato come depistatore e falso pentito, aveva, all'epoca, chiesto alla Procura di Palermo di essere interrogato anche per formulare nuove accuse nei confronti di C. B.;

- che, a seguito di quanto riferito da S. V., si era di conseguenza dato incarico alla polizia giudiziaria di svolgere i necessari approfondimenti, i cui esiti si erano però rivelati sconcertanti, in quanto le precise e minuziose dichiarazioni accusatorie rese da S. V., seppur riguardanti vicende realmente accadute e caratterizzate da elementi di anomalia, non avevano trovato alcun riscontro di tipo individualizzante a carico dell'accusato;

- che, pertanto, con l'accordo del Dott. Morvillo Alfredo (all'epoca, contitolare delle indagini su C. B.) e del Dott. Caselli Gian Carlo (all'epoca, a capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo), si era deciso di non utilizzare le dichiarazioni di S. V., né per il processo riguardante C. B., né per altro procedimento penale.

Tanto riportato, il difensore dell'istante — nell'evidenziare che non si era mai inteso svolgere alcun accertamento volto ad individuare colui il quale aveva, dapprima, suggerito le false circo-

stanze a S. V. e, poi, convinto quest'ultimo a riferirle all'autorità giudiziaria — concludeva quindi che il mancato inserimento nel fascicolo del pubblico ministero dei verbali di interrogatorio reso da S. V., siccome concernente false accuse a carico di C. B., e dei correlativi accertamenti di polizia giudiziaria, siccome rivelatisi del tutto negativi, avevano, per un verso, precluso alla difesa di esercitare tutte quelle necessarie azioni finalizzate a chiarire il contesto calunnioso in cui andava maturando tutta la vicenda giudiziaria e, per altro verso, impedito ai giudici di cognizione di venire a conoscenza di un dato probatorio che, in sé favorevole per l'odierno istante, avrebbe — se debitamente valutato con le altre caluniose accuse rivolte a quest'ultimo dagli altri collaboratori di giustizia — indirizzato gli organi decidenti ad emettere, nei di lui confronti, una sentenza ampiamente assolutoria.

Con parere depositato in data 30 maggio 2011, il Procuratore Generale si esprimeva nel senso della inammissibilità della richiesta di revisione in esame, all'uopo:

- sintetizzando, anzitutto, il contenuto delle dichiarazioni rese da S. V. a carico di C. B. nel corso degli interrogatori svoltisi davanti l'autorità giudiziaria inquirente di Palermo in data 24 giugno 1994, 22 settembre 1994, 23 settembre 1994, 17 novembre 1994 e 10 maggio 1995;

- ribadendo che i conseguenziali accertamenti investigativi non avevano fatto emergere alcun significativo riscontro nei confronti dell'accusato;

- osservando che la scelta della Procura di Palermo di non avvalersi di tali dichiarazioni nel processo instaurato nei confronti dell'odierno istante non aveva in concreto menomato in alcun modo la posizione di quest'ultimo, dovendosi piuttosto evidenziare che l'eventuale versamento in atti di tali dichiarazioni, anche se prive di riscontri, avrebbe, al contrario, potuto incidere negativamente sulla posizione dell'imputato, anche in considerazione della valenza, magari puramente suggestiva o probatoriamente minima e, comunque non facilmente smentibile, di dichiarazioni in realtà affatto minuziose e precise;

- rilevando che la conoscenza di tali dichiarazioni da parte della difesa non avrebbe di conseguenza potuto effettivamente giovare all'imputato, specie se si considera che, all'epoca, la credibilità di S. V., pur nel quadro di una collaborazione per molti aspetti travagliata, appariva abbastanza solida;

- aggiungendo, in ogni caso, che l'esito negativo dell'attività di riscontro, in quanto immediatamente dimostrativo del carattere maldestro delle suddette dichiarazioni, non poteva, allora, né si presta, oggi, a far in qualche modo ipotizzare la presenza di un suggeritore;

- precisando che il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti di S. V. per il reato di calunnia non poteva ricondursi ad alcun particolare motivo di sospetto, in quanto il collaboratore si era unicamente limitato a riferire su circostanze apprese *de relato* e, nel caso di ipotesi accusatoria per calunnia, avrebbe di conseguenza avuto gioco facile nell'attribuire le falsità alle sue fonti in modo da poter, così, invocare la propria buona fede;

- concludendo, infine, che i nuovi elementi offerti a sostegno dell'istanza di revisione, compresi i meri giudizi espressi nella consulenza psicodiagnostica e gli attestati di amicizia e solidarietà provenienti dall'ex Presidente della Repubblica Cossiga Francesco, non potevano scalfire le acquisizioni probatorie del processo conclusosi con la sentenza irrevocabile di condanna.

Con memoria di controparte del 30 giugno 2011, sollecitata dallo stesso Procuratore Generale in ragione dell'intervenuta produzione in atti dei verbali dei suddetti interrogatori non noti all'istante al momento della presentazione della richiesta di revisione, il difensore ribadiva le già svolte argomentazioni, in particolare rimarcando l'importante carattere di novità attribuibile alle dichiarazioni rese da S. V., non soltanto per l'asserita «*evanescenza*» tipologica del reato (concorso esterno in associazione mafiosa), per il quale era intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, e per la «*fumosità*» del dichiarazioni dei collaboranti poste a fondamento di tale decisione, ma anche per aver, lo stesso S. V., in sede di indagini difensive, fatto intendere, sia pur tra le righe, che la persona di C. B. non era ben vista da alcuni uomini della Polizia di Stato ai quali avrebbe raccontato le falsità sulla strage di via D'Amelio.

Sottolineava, di conseguenza, la necessità di un adeguato approfondimento su tale nuovo elemento di prova al fine di disvelare sia la genesi della decisione presa da S. V. di accusare

L'odierno istante, ben potendo tale decisione essere stata sollecitata da qualcuno, sia l'identità dei soggetti con i quali il predetto aveva avuto colloqui investigativi non verbalizzati durante il periodo di detenzione da lui trascorso presso il carcere di Pianosa.

Oltre a riportare, nel corpo della memoria, il contenuto di un'intervista rilasciata da C. B. nel gennaio 2008 all'emittente televisiva Sky TG24, nonché il contenuto delle dichiarazioni rese ex art. 391-bis c.p.p. da S. V. in data 9 giugno 2011, il difensore dell'istante insisteva, infine, nell'accoglimento della richiesta di revisione, non potendosi liquidare a mero attestato di stima e solidarietà la nuova testimonianza offerta da Francesco Cossiga con la sua missiva e dovendosi inoltre attribuire valenza di nuova prova scientifica alla consulenza psicodiagnostica già depositata davanti al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Con decreto del 22 settembre 2011, C. B. veniva, pertanto, citato a comparire dinanzi a questa Corte e, all'odierna udienza, le parti, dopo la relazione della causa, interloquivano ulteriormente in ordine alla sussistenza del requisito della novità della prova, sicché il Collegio — ritenuto esaurito il contraddittorio in punto di ammissibilità della richiesta di revisione e sentite le spontanee dichiarazioni rese dall'istante — pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo.

Prima di esporre le ragioni per cui l'istanza di revisione in esame è da ritenersi inammissibile, appare anzitutto necessario ricordare — al fine di dar conto della seguita cadenza procedimentale (conclusasi con declaratoria di inammissibilità emessa in giudizio subito dopo l'inizio della fase dibattimentale) — che, in tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute con ordinanza emessa *de plano* ai sensi dell'art. 634 c.p.p., ovvero con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 c.p.p.

La giurisprudenza della Suprema corte è, infatti, costante nella linea interpretativa in base alla quale, conformemente al disposto di cui all'art. 591 comma 4 c.p.p. (norma questa da ritenersi generale, siccome riferibile ad ogni mezzo di impugnazione e, quindi, anche alla revisione), l'emissione del decreto di citazione a giudizio non preclude la pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione, articolandosi il procedimento di revisione in due fasi, l'una «...costituita dalla valutazione — che avviene *de plano*, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio — dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata...» e l'altra «...costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto e si svolge nelle forme previste per il dibattimento...», con la conseguenza che, «...una volta introdotta, con la citazione a giudizio, la fase rescissoria, è consentito alla Corte di Appello di rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito...» (cfr., sez. un., n. 18 del 1998, Pisco), non potendosi attribuire l'efficacia di una sorta di giudicato implicito all'emissione, da parte del presidente della corte, del decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 636 c.p.p., tanto più se si considera che «...il giudizio sulla ammissibilità della richiesta di revisione spetta sempre alla corte di appello, la quale può ben emetterlo in dibattimento e, quindi, nel pieno contraddittorio delle parti con più ampie garanzie di difesa...» (cfr., anche, Cass., sez. I, n. 10836 del 1994, Minghella) e che, pur essendo diverse le cause di inammissibilità della revisione e le cause di inammissibilità dell'appello, è comunque identico, nel suo insieme, il modello procedimentale prescelto per entrambi i mezzi di impugnazione, così rendendosi applicabile, in tema di revisione, il disposto dell'art. 591 comma 4 c.p.p., in base al quale, quando non è stata rilevata di ufficio prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento (cfr., Cass., sez. VI, n. 2801 del 1993, Santolla).

In tal senso, si è quindi giunti ad affermare che «...una volta che nel dibattimento si sia svolto il contraddittorio sul punto relativo alla sussistenza del requisito della novità della prova — imprescindibile perché si debba procedere all'assunzione delle prove dedotte ed alla valutazione

dei risultati delle stesse — alla corte che escluda la sussistenza del requisito della novità, non resta che adottare una pronuncia di inammissibilità della richiesta, non residuando alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo spiegamento di ulteriori attività difensive, tanto da escludere ogni violazione della legge processuale, per il mancato svolgimento della fase dibattimentale, “troncata” subito dopo l’inizio» (cfr., Cass., sez. V, n. 2258 del 1996, Bagedda).

A tale indirizzo interpretativo, ulteriormente confermato in sez. un., n. 624 del 2002, P.G. e P.C. in proc. Pisano, e non minimamente messo in discussione in alcuna successiva pronuncia, si è dunque attenuta questa Corte, anche in ragione, giova aggiungere, della non praticabilità, secondo il condivisibile orientamento assolutamente prevalente della Suprema corte, della procedura prevista dall’art. 127 c.p.p., siccome non esplicitamente prevista dall’art. 634 c.p.p. (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, n. 47016 del 2007, Comberiatì).

D’altronde, qualora il non evidente ed immediato accertamento della causa di inammissibilità dell’istanza di revisione renda opportuna l’adozione di una pronuncia con la garanzia del contraddittorio, non vi è alcuna ragione logico-sistematica, o comunque imposta da esigenze di tutela difensiva, per attivare la procedura di cui all’art. 127 c.p.p., una volta che, per quanto già sopra ricordato, non è più prevista dal vigente codice di rito una fase rescindente, nel significato formale del termine, ed una fase rescissoria del precedente giudizio.

Il contraddittorio può, infatti, trovare la sua più ampia esplicazione proprio in giudizio, posto che, come sempre già sopra ricordato, l’emissione del decreto di citazione a giudizio di cui all’art. 636 c.p.p., non imponendo la sola alternativa tra accoglimento o rigetto dell’istanza di revisione, non preclude l’adozione di una declaratoria di inammissibilità successiva alla deliberazione sommaria di cui all’art. 634 c.p.p.

Tanto precisato quanto alla seguita cadenza procedimentale, e passando all’esposizione delle ragioni poste a fondamento dell’assunta decisione, non ci si può esimere dal rilevare — alla luce di quanto riportato nella parte motiva della sentenza n. 542 emessa dalla Corte di Cassazione, sez. VI, in data 10 maggio 2007 (depositata l’8 gennaio 2008) — che il Tribunale di Palermo, con la sentenza in data 5 aprile 1996, ha affermato la penale responsabilità di C. B. per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p.

- muovendo da un’analitica e minuziosa disamina delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia (già appartenenti all’associazione mafiosa «Cosa Nostra», con ruoli anche rilevanti, quali T. B., G. M., G. M., R. S., F. M. M., S. C., S. P., M. P., G. C., G. P.), oltre che dei corrispondenti compendi eterotestimoniali e documentali, apprezzati quali utili elementi confermativi o non delle predette fonti;

- reputando processualmente certa, in virtù del «principio cardine del processo penale della valutazione unitaria» delle emergenze probatorie, la prova della colpevolezza dell’imputato, attinguto da un quadro probatorio formato da fonti, tutte ritenute affidabili, di eterogenea matrice, dotate di intrinseca coerenza, univoche e convergenti su specifici eventi comportamentali, quali risultanti sia da fonti interne a Cosa Nostra (eventi questi di favoritismo, sub specie di rilascio di patenti e porti d’arma, a vantaggio di soggetti mafiosi noti come tali all’imputato per ragioni di ufficio; di agevolazione della latitanza di mafiosi, primo tra tutti il capo - cosca di Partanna Mondello R. R., ucciso nel novembre 1982, e verosimilmente dello stesso S. R., capo della mafia «corleonese»; di comunicazione di notizie su programmate indagini di p.g. a carico di appartenenti a Cosa Nostra; di ripetute frequentazioni con soggetti condannati o indagati per appartenenza mafiosa), sia da fonti documentali e testimoniali (eventi questi sempre di favoritismo di personaggi mafiosi, di agevolazione della latitanza o della elusione di indagini in vantaggio di mafiosi o presunti tali, di interferenza in attività investigative di polizia giudiziaria e, perfino, di intimidazione o freno allo sviluppo di accertamenti anti - mafia promossi da organi della Questura di Palermo), del tutto autonome ed indipendenti (in termini ambientali e di eventuale contiguità mafiosa), il più delle volte speculari a quelle interne a Cosa Nostra, siccome provenienti da ambiti istituzionali e professionali coevi allo svolgimento delle funzioni dell’imputato, e così elencabili:

1. c.d. «vicenda G. R.» (perquisizione eseguita il 12 aprile 1980 presso l'abitazione del latitante S. I., diretta dal funzionario della Squadra Mobile palermitana Renato Gentile, che riceve moniti o richiami da C. B., resosi interprete delle doglianze dei soggetti perquisiti per l'irruenza attuativa dell'intervento investigativo);

2. operazione di polizia eseguita il 5 maggio 1980 con l'arresto di indagati di mafia in flagranza del reato permanente di associazione per delinquere, da cui il questore di Palermo Immordino Vincenzo estromette C. B. (cui in origine era stato affidato l'incarico di preparare un rapporto che preludesse alla detta operazione), segnalandone agli organi superiori il contegno di sostanziale inerzia investigativa;

3. agevolazione dell'allontanamento dall'Italia (Palermo) del mafioso americano J. G. nel contesto (ottobre 1979) del simulato sequestro di persona del banchiere M. S. poco tempo dopo l'uccisione dell'avv. Giorgio Ambrosoli e del dott. Giuliano Boris (luglio 1979);

4. rapporti critici dell'imputato con il dott. Giuliano Boris nell'ultimo periodo di vita di quest'ultimo anche in riferimento ad un incontro che Giuliano Boris avrebbe avuto con l'avv. Ambrosoli Giorgio poco prima che questi fosse ucciso, asseverante il comune spettro di indagini ed accertamenti da entrambi rispettivamente condotti;

5. favorito rinnovo del porto di pistola a C. A. V. indagato per associazione mafiosa;

6. contrasti interpersonali tra l'imputato e i funzionari di polizia Cassarà, Montano e Montalbano;

7. conversazione e susseguente incontro (7 ottobre 1983) dell'imputato con A. S. indagato per associazione mafiosa e per l'omicidio del giudice Rocco Chinnici;

8. vicenda della signora G. Z., vedova dell'ing. Parisi Roberto, vittima di omicidio mafioso avvenuto il 23 febbraio 1985, in relazione agli incontri - colloqui avuti dall'imputato con la donna il 23 febbraio 1985 (appena ucciso il marito) e il 7 febbraio 1988 (subito dopo la testimonianza resa dalla donna al giudice istruttore Falcone Giovanni);

9. agevolazione (12 aprile 1984) della fuga da Palermo e dall'Italia di O. T. indagato per fatti di riciclaggio di denaro di origine mafiosa, raggiunto da fermo di p.g.;

- escludendo, previo apprezzamento delle deposizioni rese da numerose fonti dichiarative difensive volte ad accreditare la correttezza e la lealtà professionale dell'imputato, l'esistenza di dati conoscitivi idonei a supportare la tesi difensiva, prospettata fin dalle prime battute del processo, di una sorta di manovra vendicativa o di vero e proprio «complotto» ordito in danno dell'imputato (testualmente, dalla motivazione della sentenza di primo grado: «Non sussiste alcun fondato elemento che abbia consentito di dubitare che le dichiarazioni acquisite siano state frutto di collusioni, reciproche influenze o condizionamenti di alcun genere, ne' tantomeno di indimprostrati complotti: in questo processo si è accertata una convergenza non generica bensì specifica su singoli rapporti intrattenuti dall'imputato con mafiosi e su specifiche condotte di agevolazione»).

Orbene, così riassunto sia il quadro probatorio posto a fondamento della condanna irrevocabile, sia il tessuto logico - giuridico della stessa, va fin da subito negata ogni minima rilevanza, ai fini in esame, alla lettera del 7 novembre 2007 inviata - dopo tale condanna - dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga al difensore dell'odierno istante.

Fermo restando che, qualora la richiesta di revisione venga proposta ai sensi dell'art. 630, lett. c), c.p.p., non è prescritta, quale condizione di ammissibilità della richiesta, l'allegazione di prove nuove formalmente qualificabili come tali, ben potendo il carattere della «novità» accedere pure ad elementi di prova e che per «prova nuova» - anche in quest'ultimo senso - deve intendersi non solo la prova sopravvenuta alla sentenza definitiva di condanna e quella scoperta successivamente ad essa, ma anche quella non acquisita nel precedente giudizio ovvero la prova acquisita, ma non valutata neanche implicitamente, sempre che non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (cfr., sez. un., n. 624 del 2002, P.G. e P.C. in proc. Pisano), va infatti ribadito che, con la richiesta di revisione, ciò che occorre dedurre è pur sempre una proposizione probatoria, imperniata su nuovi elementi di prova derivanti, comunque, da fonti di prova (testimoniali, documentali, tecnico - scientifici ecc.), così da consentire, in fase di giudizio di ammissibilità, di valutare l'affidabilità della deduzione probatoria, oltre che la sua persuasività e

congruenza rispetto al contesto probatorio già acquisito in sede di cognizione, al fine di saggiare la capacità di resistenza degli accertamenti compiuti con la sentenza irrevocabile e, quindi, di stabilire se i nuovi elementi di prova, nell'apparire idonei ad incidere in senso favorevole alla tesi dell'istante sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte, giustifichino la ragionevole previsione che essi, da soli o congiuntamente a quelli già esaminati nel corso del processo conclusosi con la sentenza di condanna, possano condurre al proscioglimento (cfr., Cass., sez. I, n. 41804 del 2007, Francini).

Nella specie, la lettera di cui sopra, trattandosi di un documento avente il solo valore di mero attestato di stima e solidarietà nei riguardi della persona di C. B., non è invece in sé rappresentativa di alcuna proposizione probatoria comparabile con le prove poste a fondamento della condanna irrevocabile e, quindi, va considerata manifestamente carente di una sia pur minima efficacia dimostrativa rispetto al prospettato risultato finale del proscioglimento.

Al pari — sia pure per una diversa ragione di carattere pregiudiziale — della consulenza psicodiagnostica che, già prodotta davanti al Tribunale di Sorveglianza di Palermo, è stata prodotta anche nel presente procedimento come nuova prova volta a dimostrare, sul piano scientifico, l'inconciliabilità della disposizione caratteriale dell'istante con l'accusa di collusione con la criminalità organizzata.

A giustificazione dell'inidoneità dimostrativa di tale consulenza rispetto al prospettato risultato finale del proscioglimento, non è invero necessario far richiamo a quanto affermato in giurisprudenza in ordine alla nozione di prova scientifica e, in materia di revisione, di nuova prova scientifica, bastando piuttosto osservare che, ai sensi dell'art. 220 comma 2 c.p.p., non è consentita, in sede processuale, nessuna indagine peritale volta a stabilire il carattere e la personalità dell'imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche e che, pertanto, una consulenza tecnica di parte avente ad oggetto un'indagine peritale vietata non potrebbe mai trovare ingresso in alcun processo e, se ammessa, risulterebbe, come la perizia, assolutamente inutilizzabile sul piano probatorio, sia a favore che contro l'imputato.

In tal senso, l'allegata consulenza psicologica sulla personalità di C. B. è, dunque, affetta da un vizio — sanzione di inutilizzabilità da prendere in considerazione, come tale, anche in sede di verifica, in specie negativa, delle condizioni di ammissibilità della richiesta di revisione, trattandosi di un vizio — sanzione che, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'art. 191 comma 2 c.p.p., vale a giustificare immediatamente, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 631, 634 comma 1 e 191 c.p.p. e come lineare corollario di ordine logico-giuridico, la valutazione prognostica di obiettiva e insormontabile inefficacia dimostrativa di tale *novum* rispetto al risultato finale del proscioglimento (cfr., Cass., sez. I, n. 45612 del 2003, Drozd-zik, in fattispecie di richiesta di revisione fondata su nuove prove consistenti in «dichiarazioni raccolte nelle indagini difensive» senza il rispetto delle prescrizioni stabilite, a pena di inutilizzabilità, dall'art. 391-bis c.p.p. in materia di documentazione delle investigazioni difensive).

Con riferimento, in ultimo, al nuovo elemento di prova rappresentato dalle circostanze riferite nel libro *Nel Labirinto degli dei* (ricordandole sinteticamente: richiesta del sedicente pentito S. V. di essere interrogato dalla Procura di Palermo anche per formulare nuove accuse nei confronti di C. B.; assunzione delle di lui dichiarazioni, rivelatesi precise, minuziose e riguardanti vicende non soltanto realmente accadute, ma anche caratterizzate da elementi di anomalia; esiti «sconfortanti» degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria; conseguente decisione della Procura di Palermo di non utilizzare le dichiarazioni rese da S. V. nel processo riguardante C. B., né in altro procedimento penale), si sono già sopra riassunti gli argomenti sostenuti dalle parti in sede di contraddittorio cartolare circa le possibili favorevoli implicazioni (affermate dal difensore e negate dal procuratore generale) in astratto derivabili per l'istante a seguito dell'emersione delle circostanze di cui di sopra.

In ragione della sopravvenuta allegazione, nel corso del contraddittorio cartolare, dei verbali di interrogatorio di S. V. (da parte del procuratore generale) e del verbale di dichiarazioni rese dallo stesso in sede di indagini difensive (da parte del difensore dell'odierno istante), si è quindi ritenuto opportuno consentire alle parti la possibilità di un approfondimento sul dedotto *novum* in sede di

contraddittorio dibattimentale, nel corso del quale il procuratore generale ha esposto un ulteriore argomento in punto di insussistenza del requisito della novità della prova, al riguardo segnalando la generalizzata notorietà, all'epoca, delle propalazioni accusatorie di S. V. nei riguardi di C. B. (propalazioni queste pubblicate, anche con virgolettato, su due quotidiani regionali il 25 gennaio 1995 e, il giorno prima, diramate anche dall'Ansa con breve commento degli allora difensori di C. B.) e, quindi, riconducendo, in sostanza, la mancata valutazione giudiziale di tali propalazioni proprio all'inerzia processuale dell'odierno istante per non aver, all'epoca, mostrato alcun interesse a versare in atti un dato a lui favorevole.

Al che, il difensore dell'istante, prendendo atto di tale ulteriore argomento svolto dal procuratore generale, ha inteso soprattutto insistere, a sostegno della propria deduzione probatoria del presunto complotto, sulla significatività in tal senso del mancato inserimento nel fascicolo del pubblico ministero non tanto dei verbali di interrogatorio di S. V., quanto piuttosto dei correlativi accertamenti negativi di polizia giudiziaria, in tal modo spostando l'attenzione su una circostanza suggestivamente accostabile a quanto lasciato intendere, «sia pure tra le righe», da S. V. in sede di indagini difensive, e cioè che la persona di C. B. non era ben vista da alcuni uomini della Polizia di Stato.

Orbene, all'esito del compiuto contraddittorio dibattimentale in definitiva risoltosi soltanto nella reciproca interlocuzione sull'argomento appena sopra indicato e in un breve richiamo a quanto già sostenuto dalle parti in sede di contraddittorio cartolare, non c'è dubbio che, ai fini in esame, non ha alcun decisivo rilievo l'imputabilità o no all'odierno istante della mancata emersione giudiziale del dato probatorio a lui apparentemente favorevole, atteso che, per quanto già sopra detto, è da intendersi nuova anche la prova conosciuta e preesistente al processo, risultante o no dagli atti, purché non valutata neanche implicitamente dal giudice di cognizione, e che, in materia di revisione, non può di conseguenza operare alcuna preclusione derivante dal comportamento negligente, o addirittura doloso, della parte quanto alla mancata produzione della prova esistente e conosciuta (cfr., Cass., sez. VI, n. 2624 del 1996, Di Fabio).

Quel che, piuttosto, ha decisivo ed assorbente rilievo ai fini in esame è, invece, l'in sé del dedotto *novum*, cioè la sua intrinseca attitudine dimostrativa rispetto al risultato finale del proscioglimento.

Attitudine questa che, se si sfronda la vicenda in questione da ogni suggestivo e vago accostamento (peraltro, contraddittorio perché, nell'ottica della presenza di infedeli «suggeritori» appartenenti alla Polizia di Stato, ci si sarebbe ben potuto coerentemente attendere, in sede di attività di riscontro, un esito «confortante» o, al limite, «neutro» e, comunque, diverso da quello decisamente «sconfortante» riferito nel libro di cui sopra, specie a fronte di accuse ritenute, adesso, affatto minuziose e precise dal procuratore generale, ma non anche dal pubblico ministero dell'epoca), risulta essere stata relazionata alle sole circostanze riportate nel suddetto libro, senza alcuna minima esplicitazione delle specifiche ragioni atte a far emergere, sia pure in termini prognostici, un collegamento logico - fattuale tra la prospettazione probatoria difensiva del presunto complotto e la scelta operata, all'epoca, dalla Procura di Palermo di non versare in atti né le dichiarazioni di S. V., né gli «sconfortanti» esiti dell'attività di riscontro.

Non si vede, dunque, in che termini concreti il dedotto *novum*, quale risultante unicamente dalle circostanze riportate nel suddetto libro, possa prestarsi a scalfire, in sede di apprezzamento prognostico, la capacità di resistenza degli accertamenti compiuti e delle valutazioni espresse con la condanna irrevocabile anche in ordine alla infondatezza della tesi difensiva del presunto complotto.

Il Tribunale di Palermo, lungi dall'essersi astenuto dal sottoporre a verifica la tesi difensiva di manovre vendicative (da parte di pentiti di mafia) o, comunque, di complotti (magari orditi da altri soggetti, anche istituzionali), ha infatti evidenziato la mancata emersione, in sede processuale, di elementi conoscitivi minimamente valorizzabili in tal senso, all'uopo escludendo che le numerose dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, essendosi rivelate coerenti, univoche e specificamente convergenti «...su singoli rapporti intrattenuti dall'imputato con mafiosi e su specifiche condotte di agevolazione...», possano essere state il «...frutto di collusioni, reciproche

influenze o condizionamenti di alcun genere, né tantomeno di indimostrati complotti...» (così, testualmente in motivazione).

A fronte di ciò, il dedotto *novum*, anche a volerlo valorizzare nelle sue massime potenzialità favorevoli all'istante, è invece rimasto apprezzabile soltanto a livello esplorativo, sicché anche la proposizione probatoria difensiva del presunto complotto, lungi dall'aver assunto una qualche minima concretezza, non ha oltrepassato la soglia dell'ipotetico e del congetturale, non soltanto per le efficaci obiezioni (sopra riassunte) del procuratore generale in ordine alle non sospette ragioni sottese alla sopra indicata scelta operata dalla Procura di Palermo, ma anche per l'intrinseca inidoneità di tale sola scelta (perché, in fin dei conti, è proprio tale scelta che si è inteso contestare e dalla quale si è inteso trarre spunto per presentare la richiesta di revisione in esame) a influire minimamente sulla valutazione del quadro probatorio emerso a carico dell'odierno istante nel processo conclusosi con la condanna irrevocabile.

Di ciò, ne ha inverosimilmente avuta adeguata consapevolezza anche lo stesso difensore dell'istante, sia pure dopo la presentazione della richiesta di revisione in esame, non potendosi non segnalare che il *novum* in questione, negli stessi termini oggi proposti, è già stato negativamente valutato dalla Suprema corte che — nel dichiarare, con la sentenza n. 11704 in data 27 gennaio 2011 (dep. in data 23 marzo 2011), l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza di inammissibilità emessa in data 31 maggio 2010 da questa Corte d'Appello in relazione ad una precedente richiesta di revisione presentata sempre nell'interesse dell'odierno istante — ha testualmente affermato in motivazione che «La notizia dell'esposto presentato dal dott. Contrada in relazione all'informazione pubblicata sul libro indicato nello stesso ed alle sue potenziali implicazioni è anch'essa palesemente inidonea, almeno allo stato, a imporre la revisione della sentenza di condanna, per la prospettazione in termini del tutto generici ed ipotetici del contenuto e della sua rilevanza nel quadro probatorio, ricordato dalla Corte distrettuale e su cui si è fondata la condanna in giudicato. Non è in particolare la procedura di revisione quella deputata allo svolgimento di accertamenti per verificare l'eventuale esistenza di contesti fattuali, specificamente individuati, idonei ad integrare il concetto procedimentale di "prova nuova rilevante": contesti la cui individuazione sufficientemente determinata deve preesistere alla procedura di revisione...».

Il che, giova precisare, non è comunque valso a dar luogo, nel presente procedimento, ad un problema di *bis in idem*, perché il difensore dell'istante ha allegato ulteriore materiale probatorio a sostegno della nuova richiesta di revisione (cfr., sul *ne bis in idem* in materia di revisione, Cass., sez. VI, n. 1155 del 1999, Cavazza), all'uopo attivando i propri poteri di indagine difensiva al fine di acquisire informazioni più puntuali sulle circostanze riportate nel libro *Nel labirinto degli dei*.

Tale materiale, per quanto già sopra detto, è, precisamente, consistito nel verbale di dichiarazioni rese ex art. 391-bis c.p.p. proprio dal sedicente pentito S. V., cioè la principale fonte dichiarativa potenzialmente idonea a concretizzare la deduzione probatoria del presunto complotto o, almeno, ad avvalorare l'astratta decisività dell'introdotta *novum* rispetto al risultato finale del proscioglimento.

Dal contenuto di tale verbale, perfettamente utilizzabile (perché rispondente a tutti i requisiti formali e sostanziali imposti dalla legge) ai fini della verifica di ammissibilità della richiesta di revisione, non è però possibile evincere nulla di concreto e, ancor prima, di astrattamente decisivo in punto di sussistenza del requisito della novità della prova, avendo S. V. piuttosto affermato:

- che si era deciso a chiedere di essere interrogato dai pubblici ministeri di Palermo per aver sentito parlare di C. B. dai soggetti (P. I. ecc.) poi indicati nel corso degli espletati interrogatori;
- che, pur essendo stato «gestito» soltanto dalla Polizia durante tutto il periodo della sua collaborazione, nessuno della Polizia gli aveva suggerito di formulare accuse nei confronti di C. B.;
- che aveva, in particolare, esposto qualcosa su C. B. al dr. La Barbera Arnaldo, il quale gli aveva comunque detto «di non parlare di questo...ma di quello che abbiamo fatto vedere» (cioè della strage di via D'Amelio);
- che non aveva mai chiesto di essere chiamato a testimoniare nel processo a carico di C. B.;
- che non aveva mai saputo nulla in ordine ad indagini svolte dalla Polizia di Stato a seguito delle sue dichiarazioni.

Tale essendo stato il risultato dell'integrazione probatoria intervenuta nel corso del contraddittorio cartolare, e lungi dal poter attribuirsi alcun peso a quanto fugacemente riferito da S. V. in ordine alle generiche opinioni e alle soggettive considerazioni sulla persona di C. B. (del tipo, «...qualcuno c'era che non l'aveva in simpatia...», «qualcuno ne parlava pure male») da lui sentite provenire, altrettanto fugacemente, dalla bocca di non meglio precisati funzionari della Polizia di Stato durante la sua alquanto travagliata restrizione nel carcere di Pianosa o in altri luoghi, non è evidentemente necessario indugiare oltre modo sulle ragioni giustificanti l'inammissibilità della richiesta di revisione in esame.

Alla luce di quanto allegato in atti, non è, infatti, ragionevolmente ipotizzabile l'esistenza di alcun substrato etero induttivo alla base della scelta operata, all'epoca, da S. V. di formulare nuove accuse nei confronti di C. B., né di conseguenza è ragionevolmente ipotizzabile l'eventuale compimento di una qualche successiva manovra architettata da «soggetti istituzionali» in funzione pregiudicante per la posizione processuale dell'odierno istante, sicché neanche il dedotto *novum* da ultimo vagliato si è prognosticamente rivelato tale da poter, allo stato, scalfire il quadro probatorio posto a fondamento della condanna irrevocabile.

Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione consegue la condanna di C. B. al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. - Visto l'art. 637 c.p.p., dichiara inammissibile l'istanza di revisione proposta da C. B., che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

INAMMISSIBILE LA REVISIONE DEL PROCESSO CONTRADA: LE CIRCOSTANZE ADDOTTE DALLA DIFESA NON SONO «NUOVE»

La sentenza di inammissibilità della revisione del processo Contrada costituisce occasione di analisi di molteplici temi che muovendo dai contenuti del vaglio preliminare dell'istanza giungono fino alla declaratoria di inutilizzabilità degli atti nella stessa fase. Gli esiti del caso vengono collocati nel più ampio e recente dibattito sulla revisione, sulla progressiva mutazione del modulo procedimentale e sugli spazi riservati al contraddittorio.

Sommario 1. Le richieste originarie. — 2. Le ragioni poste a fondamento della declaratoria di inammissibilità. — 3. Il potenziamento del vaglio di ammissibilità: una "mutazione genetica" del giudizio di revisione?

1. LE RICHIESTE ORIGINARIE

di Paola Maggio
La Corte di Appello di Caltanissetta, con la decisione in epigrafe, ha negato la revisione del processo a carico di un noto funzionario del Sisde, condannato definitivamente nel 2007 a 10 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa ⁽¹⁾. Nei

⁽¹⁾ La declaratoria di inammissibilità è stata confortata dalla decisione della Corte di Cassazione (Cass. sez II, 4 giugno, 2012, in *Proc. pen. giust.*, 2013, I, 34 ss.), che ha rigettato il ricorso proposto da

passaggi motivazionali salienti della sentenza vengono disattesi i fondamenti dell'istanza e si perviene a una declaratoria di inammissibilità che vanifica l'articolato quadro di novità probatorie, addotto dal soggetto istante.

Si ricorderà che l'accento difensivo era stato posto anzitutto sulle dichiarazioni rese da uncollaboratore di giustizia, riportate in un libro di un noto magistratopalermitano. Elementi probatori, questi, non sufficientemente avvalorati durante il giudizio di merito, posti a supporto della tesi di una sorta di «complotto» fra correi ai danni del Contrada.

In secondo luogo, efficacia dimostrativa «nuova» avrebbe rivestito una lettera di solidarietà indirizzata da un ex Presidente della Repubblica al funzionario del Sisde, subito dopo la decisione definitiva.

Infine, una relazione peritale psicodiagnostica sulla personalità del soggetto — prova «nuova» di carattere scientifico — avrebbe consentito prognosticamente di escludere l'attribuibilità del grave fatto di reato al condannato.

2. LE RAGIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ

Tali elementi probatori «nuovi»⁽²⁾, vagliati dalle Corti territoriali con le forme garantite del contraddittorio nella fase preambolare del giudizio di revisione⁽³⁾, non sono invece ritenuti sufficienti per suffragare il futuro proscioglimento⁽⁴⁾.

Nell'apparato di considerazioni dei giudici della revisione emerge anzitutto la negazione della tesi della presunta «congiura» ai danni del condannato, in quanto mancherebbe sul punto un substrato probatorio idoneo a legittimare la riapertura del processo. Lo specifico elemento di prova, proposto nella ricostruzione difensiva, appare infatti del tutto inidoneo a rivestire il significato di un'implicazione in astratto favorevole. Il mancato inserimento nel fascicolo del pubblico ministero dei verbali di interrogatorio del collaboratore Scarantino e dei correlativi accertamenti negativi di polizia giudiziaria è derivato dall'assenza di elementi di riscontro⁽⁵⁾, utilizzabili nel processo di merito riguardante il funzionario; sotto questo profilo, del tutto inconducente risulta la circostanza che quest'ultimo non fosse ben visto da alcuni appartenenti alla Polizia di Stato», non integrando essa un elemento probatorio «nuovo» in vista

—————
Bruno Contrada.

⁽²⁾ Cfr., CAVALLARO, *Il novum probatorio nel giudizio di revisione*, Torino, 2011, *passim*.

⁽³⁾ Cass., sez. I, 26 settembre 1994, M., in *Mass. Cass. pen.*, 2005, II, 38; Cass., sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, in *Cass. pen.*, 2002, 1952. La tematica è ampiamente trattata da SCALFATI, *L'ammissibilità della revisione e la «prova nuova» dopo l'intervento delle sezioni unite*, in *Dir. pen. e proc.*, 2002, 495 ss.; SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, Padova, 1995.

⁽⁴⁾ La pronuncia si allinea all'indirizzo interpretativo già tracciato da Cass., sez. I, 5 novembre 2003, D., in *Foro it.*, 2004, II, 1, secondo cui la ritualità degli atti su cui si fonda l'allegata «nuova prova» può essere valutata già nell'area preambolare del giudizio

di ammissibilità dell'istanza; BRICCHETTI, *Il giudice deve valutare al momento della domanda se le «nuove prove» sono inutilizzabili nel processo*, in *Guida dir.*, 2003, f. 49, 71 ss.

⁽⁵⁾ Sui caratteri che la prova dichiarativa proveniente dal coimputato deve possedere per assumere dignità al fine dell'ammissibilità dell'istanza di revisione con la necessaria indicazione di riscontri, ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.p.p.: Cass., sez. I, 4 aprile 2007, Procida, in *Cass. pen.*, 2008, 2979; Cass., sez. I, 10 marzo 2004, De Vitis, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 530; Cass., sez. II, 28 ottobre 2003, Mencaroni, in *Cass. pen.*, 2005, 908; Cass., sez. VI, 1 dicembre 1999, Rapisarda, *ivi*, 2001, 2456; Cass., sez. I, 8 aprile 1994, D'Agostino, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1994, 514.

della revisione del processo, con specifico riguardo alla intrinseca attitudine dimostrativa.

Da questa angolatura le prospettazioni difensive non hanno fatto emergere, sia pure in termini di previsione, un collegamento logico — fattuale tra la tesi del presunto «complotto» ai danni del soggetto e l'esito finale del giudizio di proscioglimento.

In altri termini, il dedotto *novum* desunto dai contenuti del libro non è parso suscettibile di scalfire la capacità di resistenza degli accertamenti compiuti e delle valutazioni espresse con la condanna irrevocabile.

Né sarebbe ragionevolmente ipotizzabile alcun substrato etero-induttivo alla base della scelta operata, all'epoca, dal correo di formulare nuove accuse nei confronti di Contrada, e, di conseguenza, pare scarsamente prospettabile l'eventuale compimento di qualsivoglia manovra, architettata da «soggetti istituzionali», in funzione pregiudicante della posizione processuale del funzionario di polizia.

Quanto alla missiva inviata, il 7 novembre 2007, dall'ex Presidente della repubblica al difensore del funzionario, essa può esclusivamente assumere il significato di un attestato di stima e solidarietà nei riguardi della persona coinvolta in un processo penale, non potendo fungere da proposizione probatoria comparabile con gli ulteriori dati, posti a fondamento della condanna irrevocabile. Carente è, ancora una volta, l'efficacia dimostrativa di tale documento rispetto al proscioglimento: difettano l'affidabilità della deduzione probatoria, oltre che la persuasività e congruenza in relazione al contesto già acquisito in sede di cognizione per saggiare la capacità di resistenza degli accertamenti compiuti con la sentenza irrevocabile.

Infatti, ai fini della revisione i «nuovi» elementi devono incidere in senso favorevole all'istante sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte e devono parimenti giustificare la ragionevole previsione che essi, da soli o congiuntamente a quelli già esaminati nel corso del processo conclusosi con la sentenza di condanna, possano condurre all'«assoluzione». Caratteri, questi, del tutto insussistenti nello specifico.

Conclusivamente negata è pure l'utilizzabilità della consulenza psico-diagnostics, già prodotta dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Palermo ed innestata nel giudizio di revisione come prova volta a dimostrare, sul piano scientifico, l'inconciliabilità della disposizione caratteriale dell'istante rispetto all'accusa di collusione con la criminalità organizzata.

Secondo i giudici territoriali, l'accezione di «nuova prova scientifica» ⁽⁶⁾, ai sensi dell'art. 630 comma 1, lett. c), c.p.p., relativa alle metodologie innovative che possono condurre non solo a valutazioni diverse, ma anche alla cognizione di fatti nuovi, se accreditate e ritenute pienamente attendibili dalla comunità scientifiche ⁽⁷⁾, non può essere infatti riferita al delineato accertamento psico-diagnostics.

Le indagini peritali volte a stabilire il carattere e la personalità dell'imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche esulano dal contesto della nuova «prova» scientifica, ai sensi dell'art. 220 comma 2 c.p.p. Allo stesso modo,

⁽⁶⁾ Per approfondimenti recenti: APRILE, *Nuova prova scientifica e revisione della condanna, nella giurisprudenza di legittimità*, in *Riv. it. med. legale*, 2011, 1187 ss.; CONTI, *Il processo si apre alla scienza. Considerazioni sul procedimento probatorio e sul*

giudizio di revisione, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 1204 ss.; SPINELLI, *Il novum scientifico nel giudizio di revisione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1803.

⁽⁷⁾ Cass., sez. II, 8 marzo 2010, C., in *Ced. Cass.*, n. 250049.

la consulenza tecnica di parte avente ad oggetto un'indagine peritale vietata non potrebbe trovare ingresso in alcun processo e, se ammessa, risulterebbe assolutamente inutilizzabile sul piano probatorio, sia a favore sia contro l'imputato.

Per conseguenza, la prospettata inutilizzabilità⁽⁸⁾ inibisce la considerazione in sede di verifica, in specie negativa, delle condizioni di ammissibilità della richiesta di revisione, trattandosi di un vizio — sanzione, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'art. 191 comma 2 c.p.p. — che, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 631, 634 comma 1 e 191 c.p.p., compromette la potenzialità probatoria del palesato *novum* rispetto al risultato finale del proscioglimento.

3. IL POTENZIAMENTO DEL VAGLIO DI AMMISSIBILITÀ: UNA “MUTAZIONE GENETICA” DEL GIUDIZIO DI REVISIONE?

La delibazione preliminare di ammissibilità nel caso *de quo* riecheggia l'indirizzo prevalente in giurisprudenza e si traduce in un vaglio concreto di persuasività e congruenza dei risultati probatori posti a fondamento della revisione⁽⁹⁾ per pervenire al proscioglimento del condannato.

Tale valutazione prognostica del grado di conferenza del *novum* viene dunque realizzata prima di procedere all'assunzione in dibattimento di quelle che l'istante ha indicato come prove «nuove». Così facendo, la verifica *in limine* assorbe — inibendolo — il secondo momento diretto a controllare il reale risultato rappresentativo, ottenibile per tramite delle prove addotte. Laddove invece, proprio in questa seconda fase di epilogo del procedimento probatorio, realizzata con le forme del contraddittorio processuale, dovrebbe saggiarsi le reali implicazioni degli elementi portati all'attenzione dei giudici, ossia la verità o la falsità dei medesimi.

Il momento preliminare, connotato da una sorta di presunzione di fondatezza della domanda, dovrebbe limitarsi a un'analisi «orizzontale» della presenza delle condizioni elencate dall'art. 634 c.p.p., senza potere addivenire ad un vaglio «verticale» dei contenuti che finirebbe per variarne natura e funzioni⁽¹⁰⁾.

Questa almeno era l'*intentio legis* sottesa alla rimodulazione della revisione nel codice del 1988 attraverso il superamento della duplice articolazione del procedimento nel precedente codice di rito e la scelta di un *iter* unitario che faceva venire meno lo iato fra il momento rescindente del giudicato, e quello rescissorio, nel quale si procedeva al nuovo giudizio di merito⁽¹¹⁾.

(8) Cfr. GALANTINI, *Inutilizzabilità della prova e diritto vivente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 64 ss. Le proiezioni processuali degli atti scientifico-investigativi sono attentamente vagliate da LORUSSO, *L'esame della scienza del crimine nella contesa processuale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, 261.

(9) *Ex plurimis*, Cass., sez. II, 11 novembre 2009, Pataro, in *Ced Cass.*, n. 245718. Altro indirizzo ritiene invece che il controllo debba essere esclusivamente prognostico, astratto, e fondato sulle prospettazioni contenute nella richiesta e nelle relative alle-

gazioni: Cass., sez. IV, 28 dicembre 2007, Bozi, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2008, 498.

(10) SCALFATI, *Ammissibilità e non manifesta infondatezza: limiti e contenuto del giudizio preliminare in materia di revisione*, in *Arch. pen.*, 1992, 598 ss.

(11) Nella fase rescindente competeva alla Casazione valutare, anche in base ad apporti istruttori compiuti dal giudice dell'esecuzione o dalla stessa Corte di legittimità, sia l'ammissibilità dell'istanza sia la sua non manifesta infondatezza pervenendo, in

Il giudizio di revisione si caratterizza come unitario e si svolge dinanzi al medesimo organo funzionalmente competente individuato nella Corte di appello, sebbene appaia articolato in due scansioni nelle quali il giudice della revisione, in assenza di contraddittorio, è chiamato dapprima alla verifica dei requisiti formali e al vaglio dell'ammissibilità della richiesta di revisione, e successivamente alla celebrazione del giudizio di merito. Si comprendono dunque sia la rilevabilità della manifesta infondatezza nei soli casi in cui essa emerga *ictu oculi*, sia l'esclusione di poteri partecipativi in capo alle parti.

Se questa sembra indubbiamente la struttura del disegno codicistico, non può tuttavia tacersi la progressiva "mutazione genetica" del giudizio di revisione realizzata progressivamente dalla prassi e confermata dal provvedimento in analisi: il vaglio di ammissibilità assume contenuti selettivi sempre più profondi che vengono in qualche modo compensati dall'adozione delle forme del contraddittorio camerale *ex art. 127 c.p.p.*

È proprio per effetto della sempre maggiore preponderanza attribuita al segmento procedurale preliminare, proteso a verificare «l'effettivo valore dimostrativo delle allegazioni difensive», che si è reso necessario un potenziamento del contributo degli attori processuali ⁽¹²⁾. Ciò spiega anche come mai, per sfuggire al rigoroso spettro valutativo lasciato alla valutazione di inammissibilità, la giurisprudenza abbia ritenuto la possibilità di procedere, anziché *de plano*, mediante la procedura camerale delineata dall'art. 127 c.p.p., quando la verifica preliminare richieda un maggiore approfondimento ⁽¹³⁾.

Un tale stato di cose trova del resto conferma nella recente decisione delle sezioni unite che ha valorizzato il suddetto contraddittorio pure *a parte accusationis* ⁽¹⁴⁾.

La scelta, apparentemente sorretta da ragioni garantistiche, non riesce a celare le distorsioni del modello: l'ampliamento dei margini di verifica dell'ammissibilità nella valutazione dell'istanza di revisione, anticipa nei fatti una valutazione di merito, che dovrebbe — lo si ribadisce — realizzarsi esclusivamente nella fase di giudizio, a contraddittorio pieno. L'aspetto, solo apparentemente procedimentale, modula nei contenuti sostanziali il vaglio di ammissibilità, anticipando *in limine* tutta la valutazione di merito delle allegazioni difensive e lasciando emergere alcune questioni di fondo.

Da un lato, non appare di certo opportuno suggerire un restringimento degli spazi del contraddittorio in una sede cui la prassi oramai ampiamente assegna le valutazioni

caso di esito negativo, rispettivamente a un'ordinanza di inammissibilità o una sentenza di rigetto (sulla previgente regolamentazione v. PRESUTTI, *Revisione del processo penale*, in *Enc. giur.*, XXXI, 1991, 5).

⁽¹²⁾ Cfr. in argomento ROSSI, *Note a margine di un'ordinanza di inammissibilità per manifesta infondatezza dell'istanza di revisione*, in questa *Rivista*, 2012, 167.

⁽¹³⁾ Cass., sez. III, 11 marzo 2003, Piro, in *Foro it.*, 2003, II, 445 (con nota critica di Jalutz), secondo cui è nulla l'ordinanza di inammissibilità emessa *de plano*. L'orientamento contrario si rinviene in Cass., sez. I, 18 dicembre 2007, Comberiatì, in *Arch. nuova*

proc. pen., 2008, 761.

⁽¹⁴⁾ Da ultima, Cass., sez. un., 20 aprile 2012, n. 15189, (leggibile in <http://www.processopenaleegiu-stizia.it/scenari>) ha ritenuto che «non essendo previsto parere alcuno da parte del pubblico ministero sulla richiesta di revisione, ove tale parere sia irrisultante, esso deve essere comunicato a pena di nullità al richiedente, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio». Per un commento alla decisione, APRATI, *In tema di contraddittorio sull'ammissibilità della richiesta di revisione*, in *Cass. pen.*, 2012, 3325 ss.

propria del giudizio di revisione: proprio per questo alcuni autori hanno addirittura suggerito di eliminare la delibazione preliminare, intesa quale mero retaggio del passato ⁽¹⁵⁾.

Tuttavia, a esempio, le indicazioni della giurisprudenza europea, pur affermando l'applicabilità dell'art. 6 CEDU nella fase di esame dell'ammissibilità di un'istanza di revisione, non impongono necessariamente il contraddittorio la cui realizzazione è posticipata al giudizio di cassazione. La possibilità del ricorso infatti, secondo i giudici di Strasburgo, non escluderebbe del tutto il contraddittorio ma semplicemente ne procrastinerebbe la realizzazione ⁽¹⁶⁾.

Il provvedimento in commento incarna bene tutte le profilate questioni interpretative proprio perché concentra nella sede di preliminare delibazione di ammissibilità la valutazione degli elementi probatori proposti ai fini della revisione, affermandone anche l'inutilizzabilità con specifico riguardo alla consulenza psicodiagnostica.

Siffatta ulteriore asserzione, ampiamente condivisa dalla giurisprudenza ⁽¹⁷⁾, ha acceso un vivace dibattito dottrinario. Accanto alle posizioni favorevoli in conformità a ragioni di economia processuale e di rispetto degli oneri formali oggi imposti dal difensore ⁽¹⁸⁾, si collocano letture critiche fondate sul dato che il difensore con la domanda di revisione non aspira a fornire prove ma solo elementi di prova che andranno trasformati in prove esclusivamente del contraddittorio dibattimentale, proprio in forza dei limiti coesenziali al controllo preliminare ⁽¹⁹⁾.

Evidentemente, anche questo profilo, è strettamente connesso a quello relativo all'ampiezza dello spettro valutativo riferibile al segmento preliminare di ammissibilità dell'istanza e merita pertanto, (al pari degli altri aspetti sopra delineati), una più attenta ponderazione, in considerazione del fatto che la scarsa incidenza statistica della revisione rischia oggi di mutare negli esiti quantitativi.

Ci si riferisce in particolare alla configurazione della revisione quale rimedio generale verso «l'ingiustizia del processo», operata recentemente dalla Corte costituzionale ⁽²⁰⁾, che è destinata di certo a produrre notevoli ripercussioni sulla sfera applicativa dell'impugnazione straordinaria.

⁽¹⁵⁾ ROMBLI, *Riflessioni in tema di revisione del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 1169.

⁽¹⁶⁾ C. eur. dir. uomo 9 maggio 2003, *Papageorgiou c. Grecia*, par. 39, leggibile sul sito [www. http://hudoc.echr.coe.int](http://hudoc.echr.coe.int).

⁽¹⁷⁾ Con particolare riguardo agli elementi risultanti dalle investigazioni difensive: Cass., sez. I; 25 novembre 2003, Drozdick, in *Cass. pen.*, 2004, 3472; Cass., sez. III, 26 marzo 2003, Russo, in *Foro it.*, 2004, II, 680.

⁽¹⁸⁾ BRICCHETTI, *Il giudice deve valutare al mo-*

mento della domanda se le «nuove prove» sono inutilizzabili nel processo, in *Guida dir.*, 2003, f. 49, 69; MARCHETTI, *La revisione*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, V, *Impugnazione*, a cura di Spangher, Torino, 2009, 975; ROMBLI, *Riflessioni*, cit., 116.

⁽¹⁹⁾ FIORIO, *La prova nuova nel processo penale*, Padova, 2008, 253.

⁽²⁰⁾ Cfr. C. cost. 7 aprile 2011, n. 113, in *Giur. cost.*, 2011, 1542, commentata da UBERTIS, *La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo*.

